



COMUNE DI
GUSPINI

AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E TUTELA DEL PAESAGGIO
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 16-06-2014

COMUNU DE **GUSPINI**

PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2 – Competenze del Comune.....	5
Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.....	6
Articolo 4 - Principi generali di gestione dei rifiuti.....	6
Articolo 5 - Definizioni.....	7
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti.....	11
Articolo 7 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	12
7.1 - Criteri generali per la determinazione dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani.....	12
a) Criterio qualitativo.....	12
b) Criterio quantitativo.....	14
b.1) Criterio di assimilazione quantitativa di tipo generale:.....	14
b.2) Criterio di assimilazione quantitativa di tipo specifico:.....	15
7.2 - Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione.....	15
Articolo 8 - Norme di esclusione.....	16
Articolo 9 - Attività di gestione svolte dal Comune.....	16
Articolo 10 - Obblighi degli operatori ecologici.....	18
TITOLO II: GESTIONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	19
Articolo 11 - Principi fondamentali.....	19
Articolo 12 - Gestione d'appalto del servizio di igiene urbana.....	19
TITOLO III: SERVIZIO DI RACCOLTA	21
Articolo 13 – Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....	21
Articolo 14 - Sistema di raccolta “porta a porta”.....	21
Articolo 15 - Modalità di conferimento.....	23
Articolo 16 - Posizionamento dei contenitori.....	25
Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	26
Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione secco residuo.....	27
Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione carta-cartone.....	28
Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione plastica.....	29
Articolo 21 - Raccolta differenziata della frazione vetro e imballaggi metallici.....	30
Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione verde.....	30
Articolo 23 - Raccolta differenziata delle pile e delle batterie.....	31
Articolo 24 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	31
Articolo 25 - Raccolta differenziata delle siringhe.....	32
Articolo 26 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti).....	32
Articolo 27 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati.....	33

Articolo 28 - Rifiuti ingombranti.....	33
Articolo 29 - Trasporto.....	34
Articolo 30 – Particolari categorie di rifiuti:.....	35
30.1 - Rifiuti inerti.....	35
30.2 - Veicoli.....	36
30.3 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali.....	36
Articolo 31 - Attività non continuative.....	37
Articolo 32 - Pesata dei rifiuti urbani.....	37
TITOLO IV: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	39
Articolo 33 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento.....	39
Articolo 34 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.....	39
Articolo 35 - Contenitori portarifiuti.....	40
Articolo 36 - Spurgo e pulizia caditoie stradali.....	41
Articolo 37 - Mercati.....	41
Articolo 38 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	41
Articolo 39 - Carico e scarico di merci e materiali.....	42
Articolo 40 - Manifestazioni temporanee ed eventi.....	42
Articolo 41 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	43
Articolo 42 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali.....	43
Articolo 43 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	44
Articolo 44 - Pulizia dei terreni non edificati.....	44
Articolo 45 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti.....	45
Articolo 46 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi.....	45
Articolo 47 - Aree per nomadi.....	45
Articolo 48 - Volantinaggio.....	45
Articolo 49 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti.....	46
Articolo 50 - Gestione dei rifiuti pericolosi.....	47
50.1 - Obblighi dei produttori.....	47
Articolo 51 - Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi, bonifiche dei siti inquinati.....	47
TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI "ISOLA ECOLOGICA"	48
Articolo 52 - Ecocentro (Isola Ecologica).....	48
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	51
Articolo 53 - Norme generali per l'utenza e divieti.....	51
Articolo 54 - Informazione.....	51
Articolo 55 - Controllo del corretto conferimento dei rifiuti.....	52
Articolo 56 - Vigilanza.....	52
Articolo 57 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili.....	53
Articolo 58 - Amministrazione degli stabili.....	53
Articolo 59 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.....	53

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

1 L'obiettivo primario del Comune in tema di politiche ambientali è quello di dotarsi di metodologie, usi e comportamenti tesi al riutilizzo, riciclo e recupero di ogni tipologia di rifiuto.

2 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Guspini, ai sensi del D.Lgs. 152 del 03.04.2006, "Codice dell'Ambiente" così come modificato dal D.Lgs. del 3 Dicembre 2010, n° 205, in particolare sulla base dell'art. 198 commi 1 e 2, e conformemente alle disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionale e provinciale di settore.

3 Il Comune di Guspini effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei suoi assimilati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitarie in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione così come definiti dall'art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.

Articolo 2 – Competenze del Comune.

1 Con il presente Regolamento, il Comune, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

2 Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- sollecita opportunità di carattere economico-produttivo ed ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3 Il Comune, eventualmente tramite il Gestore del Servizio, attiva le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento.

4 Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5 Il Comune è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciati dalla Regione.

6 Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. i servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

7 Il Comune con il presente Regolamento s'impegna a fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti da esse richieste.

8 La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli art.177 e 178 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

9 Il Comune, tramite il Gestore di Servizio, si prefigge di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi, così come disposto nella Parte IV Titolo II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e nel Piano Regionale dei Rifiuti approvato con D.G. 21/59 del 08.04.2008.

Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.

1 Il presente regolamento non si applica:

- agli effluenti gassosi immessi nell'atmosfera;
- alle acque di scarico;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne, ai liquami ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'esercizio dell'attività;
- alle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi e crudi destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione;
- agli esplosivi;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da corsi d'acqua;
- al coke da petrolio;
- al materiale litoide estratto da corsi d'acqua;
- ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture militari.

Articolo 4 - Principi generali di gestione dei rifiuti.

1 La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve evitare qualsiasi tipo di danno o pericolo per la salute, assicurare l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e dei controlli efficaci;

- deve essere condotta garantendo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi d'inquinamento per l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo e deve essere salvaguardate la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- promuove, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti e di recupero da essi di materiali ed energia.

2 Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti; con modalità di raccolta differenziata finalizzata al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Articolo 5 - Definizioni.

1 Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità in, rifiuti **pericolosi** e rifiuti **non pericolosi**.

2 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

3 Fermo restando quanto stabilito dalla norma vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani s'intendono:

Materiali:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

Soggetti:

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

Soggetto gestore: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previsti dal presente regolamento;

Ente locale attuatore: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel piano Provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Attività e strutture:

Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione ai centri di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea ad operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Nell'Allegato B della parte IV del D.Lgs.152/06 è presente un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti così come stabilito nell'allegato B al punto D15 della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività ivi compresa quella di spazzamento delle strade così come indicata, volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

Spazzamento delle strade: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi strade ed aree private soggette ad uso pubblico;

Isola Ecologica o Centro di Raccolta o Rifiuteria Comunale: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

e dal Piano Regionale dei Rifiuti approvato con Delibera di Giunta Regionale n°21/59 del 08.04.2008. le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'art. 52 del presente Regolamento;

Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del loro riciclo, riutilizzo o recupero;

Utenze: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

Utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune;

Utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

Utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

Utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;

Imballaggi per la vendita o imballaggi primari: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggi multipli o imballaggi secondari: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/2006, esclusi i residui della produzione.

Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art.183 comma1, lettera d), del D.Lgs 152/2006;

Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006;

Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

Riciclo organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclo organico;

AEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005 progettate per essere usate con una tensione superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) dell' art.183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

Gestore del Servizio di gestione e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, deve essere in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole operazioni del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo dei Gestori Ambientali nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A (del nuovo regolamento dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui al D.P.R. n° 207/2010).

Il Gestore del Servizio è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di gestione dei rifiuti di propria competenza;

Contratto di servizio: il contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, scelto secondo le modalità di cui ai Decreti Legislativi 267 del 2000 e 163 del 2006 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti.

1 Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art.5 del presente Regolamento così come recepiti dagli artt. 183 e 184 del D. Lgs 152/06, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

Rifiuti Urbani così definiti:

a.1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

a.2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a.1) assimilabili ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

a.3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

a.4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

a.5) i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo da: sfalci d'erba, foglie, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche ecc..;

a.6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere a.2), a.3) e a.5);

Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:

b.1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per effetti dell'art. 2135 del c.c.;

b.2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 5 del presente Regolamento;

b.3) Rifiuti da lavorazioni industriali;

b.4) Rifiuti da lavorazioni artigianali;

b.5) Rifiuti da attività commerciali;

b.6) Rifiuti da attività di servizio;

b.7) Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

b.8) Rifiuti derivanti da attività sanitarie: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge n°833 del 23.12.1978.

Articolo 7 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

7.1 - Criteri generali per la determinazione dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani.

1 In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, e ss.mm.ii. dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Criterio qualitativo

1 Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche simili agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;

- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

2 Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06.

3 Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

4 Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio :

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza;

d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;

e) non siano classificati come pericolosi.

5 Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannolini, contenitori e sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

b) Criterio quantitativo

1 I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

2 I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b.1) Criterio di assimilazione quantitativa di tipo generale:

1 Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.

2 Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo III del presente Regolamento.

3 Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

4 Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

5 Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

b.2) Criterio di assimilazione quantitativa di tipo specifico:

1 Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se, prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

2 I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

3 Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

Tipo di rifiuto	Codice CER	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno).
Imballaggi primari in vetro	200102-151007	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartono	150101-200101	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102-200139	50
Imballaggi secondari cellulósici e plastici	150102-150102	100
Imballaggi in metallo di piccole dimensioni	150104	12.5
Imballaggi secondari in legno	150103	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	50
Manufatti e loro parti in metallo	200140	10
Manufatti e loro parti in legno	200138	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	200108	50
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	200201	< 300 mq (area di pertinenza attrezzata a giardino privato)
Scarti da lavorazione alimentari	020304-020601	12.5
Scarti della lavorazione del legno	030105	6
Scarti di prodotti tessili e di abbigliamento	200110-200111	1
RAEE analoghi alla provenienza domestica	200136	5
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	200307	5
Medicinali scaduti	200132	0.05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezzature elettroniche	200134	0.05
Rifiuti urbani non differenziati	200301	50

7.2 - Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

1 In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

2 La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:

a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- a.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
- a.2) specificazione dell'attività svolta;
- a.3) tipologia del rifiuto prodotto;
- a.4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
- a.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
- a.6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
- a.7) superfici aziendali complessive;
- a.8) numero di addetti complessivi;
- a.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
- b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

3 La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tariffazione (o tassazione) dell'utenza richiedente.

Articolo 8 - Norme di esclusione.

1 Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati, la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- materiale prodotto da attività del settore terziario;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche;
- oli minerali esausti.

Articolo 9 - Attività di gestione svolte dal Comune.

1 Le autorità competenti sono tenute ad adottare, ciascuna nell'ambito delle proprie attività e competenze e con l'eventuale concorso del Gestore del Servizio, iniziative che favoriscano, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o, da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

2 Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Guspini si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclo;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

3 Il riutilizzo, il riciclo ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

4 È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di contribuire al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti derivati dalla raccolta differenziata.

5 Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, al fine di:

- permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, per ridurre i movimenti dei rifiuti stessi; tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

6 Lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti al Servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del Servizio stesso, presso un impianto di smaltimento, autorizzato dalla Regione

7 Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro degli stessi alla Provincia ed alla Regione.

8 Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

9 Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il territorio comunale, il Sindaco può ordinare o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti.

10 Inoltre, in accordo con il Comune, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;

b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, potrà essere effettuata avvalendosi anche della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, adeguatamente formate ed informate.

Articolo 10 - Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

TITOLO II: GESTIONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Articolo 11 - Principi fondamentali.

- 1 La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 2 La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
- 3 L'attivazione della raccolta differenziata viene preceduta da adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale. Dovranno essere individuati i circuiti e le cadenze più appropriate per un efficace intercettamento dei rifiuti, in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale.
- 4 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti.
- 5 In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.
- 6 Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi; località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, comunque evitando il ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio senza presidio.
- 7 Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.
- 8 È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.
- 9 È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Articolo 12 - Gestione d'appalto del servizio di igiene urbana.

- 1 Il Contratto di Servizio regola ogni rapporto tra l'Amministrazione comunale ed il Gestore del Servizio.
- 2 Il Gestore del Servizio deve fornire all'Ufficio Tecnico, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti, in base alle disposizioni fornite nel Capitolato d'Appalto.

3 Il Gestore del Servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento finalizzati alla salvaguardia dell'immagine turistica dell'intero territorio comunale.

4 Il Gestore del Servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio entro i termini disposti dal Capitolato d'Appalto.

5 Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

TITOLO III: SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 13 – Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.

1 Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il soggetto gestore. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

- in generale, le frequenze di servizio minime garantite sono rispettivamente settimanali per il “secco” e quindicinali per le frazioni pregiate, sull'intero territorio comunale; ad esclusione delle case sparse per il quale la frequenza minima sarà quella mensile. Frequenze inferiori possono essere stabilite per circuiti di raccolta territoriale di frazioni merceologiche particolari (quali RUP) o qualora la struttura dell'assetto urbano permetta una riduzione della frequenza senza causare difficoltà nella gestione domiciliare delle frazioni merceologiche;
- per la frazione umida la frequenza di servizio minima garantita è con cadenza pari a due volte la settimana elevabile a tre volte la settimana nel periodo estivo (giugno-settembre);
- la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata a partire dalle ore 6,00 nei giorni di raccolta. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse subire un ritardo, sia nell'orario di inizio, che nel corso delle operazioni, il soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, spiegandone le motivazioni;
- nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti, almeno 24 ore prima della sospensione;
- l'ecocentro deve risultare operativo almeno 18 ore alla settimana, distribuite su minimo tre giorni di servizio;
- il servizio di spazzamento delle strade deve essere garantito con la frequenza precisata nel contratto di servizio, individuata in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale; tutte le strade del territorio urbano devono essere sottoposte a spazzamento con cadenza almeno mensile per intensificarsi secondo apposito programma studiato in funzione delle esigenze territoriali. Devono essere garantiti servizi specifici in occasione di festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc ;
- il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio;
- il soggetto gestore deve promuovere iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - Sistema di raccolta “porta a porta”.

1 Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata nell'intero territorio comunale (compresa la frazione di Montevecchio, Sa Zeppara, Area PIP e le case sparse) con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” indicate nel capitolato d'appalto e nel progetto offerta redatto a cura del Gestore del Servizio, se non diversamente indicato nello stesso.

2 Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

3 La raccolta "*porta a porta*" prevede, di norma, il posizionamento dei contenitori sull'uscio della propria abitazione e/o attività. La carta e il cartone confezionati in scatole o semplicemente legati e le buste trasparenti contenenti la plastica, dovranno essere esposti, dal proprietario singolo o dall'amministratore, laddove nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

4 Salve le deroghe consentite, in via generale è vietato depositare direttamente sul suolo rifiuti che devono essere conferiti in contenitori o sacchetti.

5 I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.

6 L'esposizione dei contenitori per la raccolta non deve in nessun caso costituire pericolo o intralcio per il transito di veicoli e pedoni.

7 I contenitori devono essere posizionati all'esterno dell'uscio della propria abitazione non prima delle ore 20.00 nel periodo invernale e delle ore 21.00 in quello estivo.

8 I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, entro le ore 13.00. Particolari necessità andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente al Gestore del Servizio di raccolta con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.

9 Nei casi di cui al precedente comma 2, i contenitori su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

10 Per le case sparse, il servizio di raccolta è erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, in cui è possibile effettuare la raccolta, sia tecnicamente che economicamente, con i mezzi operativi del Gestore del Servizio.

11 E', inoltre, possibile concordare col Gestore del Servizio, differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità, ma sempre in accordo con quanto specificato nel Capitolato d'Appalto.

12 Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di attrezzatura identica, sia nella capacità che nel colore, eventualmente la stessa potrà essere fornita dal soggetto gestore, previo pagamento, su richiesta dell'interessato.

13 Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.

14 Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

15 In presenza di utenze cosiddette difficili, nel caso non sia possibile conferire in aree pubbliche, (ad es. palazzo Fanni) i contenitori verranno posizionati in area privata, come concordato tra Amministrazione Comunale e Gestore di Servizio, in maniera tale da garantire un maggior decoro e ordine pubblico.

16 E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

17 L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

18 Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente

Articolo 15 - Modalità di conferimento.

1 Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale attraverso il reimpiego, il riciclo ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

2 Chiunque produce rifiuti urbani, così come classificati all'art. 5 lettera a) del presente regolamento, è obbligato a conferire separatamente le diverse frazioni secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal Gestore del Servizio.

3 I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati nel Calendario di raccolta e secondo le indicazioni fornite e dovranno inoltre essere trasportati in maniera tale da evitare qualsiasi dispersione o nocumento, fastidio o rischio per la salute.

4 E' vietato l'utilizzo per la raccolta dei rifiuti di eventuali canne di caduta ovvero l'esposizione degli stessi agli agenti atmosferici. E' fatto divieto negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

5 Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse.

6 Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. In tali compostiere, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

7 È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.

8 A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchetti chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

9 In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi, non è consentito depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del Servizio e comunque dovranno essere utilizzati i contenitori in dotazione, apponendovi l'indicazione della frazione contenuta.

10 Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:

- ad ogni tipologia di materiale da raccogliere (ad eccezione di plastica e carta) corrisponde un contenitore di colore specifico riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento.
- ad ogni tipo di raccolta corrisponde una o più giornate settimanali con relativi orari di esposizione del contenitore e di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari;
- è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;
- per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

11 Il Gestore del Servizio provvede alla sistemazione di contenitori per la raccolta differenziata presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.

12 Si raccolgono in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore del Servizio. In particolare:

- la carta ed il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legati in balle o pacchetti;
- la plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume e racchiusa in buste di plastica;
- i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
- la frazione umida deve essere conferita negli appositi contenitori all'interno dei sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, forniti dal Gestore del Servizio;
- il secco residuo deve essere raccolto in sacchetti semitrasparenti ed introdotto negli appositi contenitori.

13 I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del Servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

14 Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi stabiliti concordati con il Gestore del Servizio stesso.

15 I rifiuti ingombranti devono essere conferiti dall'utente stesso presso l' Isola Ecologica o, in alternativa, verranno ritirati presso il proprio domicilio, previa prenotazione al numero verde, nei giorni e secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio in accordo con l'amministrazione. È fatto assoluto divieto lo smaltimento degli ingombranti nei luoghi adibiti al conferimento dei rifiuti domestici.

16 È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

17 È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

18 È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 30 del presente Regolamento.

19 E' vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

20 Nel conferimento, particolare cura deve essere prestata al fine di evitare che frammenti di vetro, frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchetti o lesioni agli addetti alla raccolta, tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in maniera tale da ridurre la pericolosità.

Articolo 16 - Posizionamento dei contenitori.

1 I contenitori dei rifiuti sono, in linea generale, collocati su suolo privato e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Nelle nuove edificazioni devono essere previste aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale degli edifici esistenti destinate a verde o ad altri usi possono essere in parte pavimentate previa presentazione, con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, di una Denuncia di inizio attività (D.I.A.)

2 Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente al confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
- la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
- lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3 I contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi.

4 Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del Servizio di raccolta, i contenitori potranno essere collocati a titolo gratuito su suolo pubblico su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, previo rilascio di apposita autorizzazione da

parte dell'Ufficio Patrimonio. In questo caso, i contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Anche i contenitori collocati all'interno del cortile potranno essere dotati di chiave dietro richiesta dell'utenza interessata e con spesa a carico della stessa.

5 Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione organica.

1 Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2 Sono interessati dalla raccolta i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto-frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast-food, circoli, ecc...
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc..
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering)

3 Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

4 Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dal soggetto gestore.

5 In generale il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

6 Il soggetto gestore comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili. Per il conferimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal soggetto gestore.

7 La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con svuotamento da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 52, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

8 Le utenze domestiche ricevono a domicilio un kit di raccolta assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, nonché un contenitore rigido per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido. Esse provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile.

9 Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.

10 I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

11 Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

12 Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione, e per le quali verrà assegnato un contenitore dotato di apposita serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

13 I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso), o in appositi circuiti domiciliari su chiamata purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 litri. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione secco residuo.

1 Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, semi-trasparenti, inseriti in appositi contenitori forniti in dotazione.

2 La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, qualora autorizzato ai sensi della parte IV del D Lgs. n. 152/2006, purché il conferimento sia effettuato con l'uso dei contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché rigido, all'esterno del quale dovrà essere riportata la tipologia di rifiuto contenuta, e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

3 Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un contenitore rigido per l'esposizione all'esterno ed il conferimento al servizio di raccolta del secco non riciclabile. L'utenza può utilizzare, per il contenimento del secco residuo non riciclabile, sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza, purché del tipo semi-trasparente.

4 È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

5 È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.

6 I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

7 Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente secondo quanto stabilito nell'articolo 14 comma 8.

8 Le utenze non domestiche verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.

Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione carta-cartone.

1 I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

2 La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

3 Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere), e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. In alternativa il materiale può essere esposto all'interno di contenitori di proprietà dell'utenza (secchi, cassette di legno o plastica, ecc.). In questo caso sarà compito dell'utenza ritirare immediatamente i contenitori di proprietà dalla pubblica via appena effettuato lo svuotamento.

4 Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

5 È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, inoltre è vietato introdurre materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

6 Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

7 In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.

8 Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

9 È vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione plastica.

1 Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/06; indicativamente possono essere così individuati:

- 1) contenitori in plastica vuoti;
- 2) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- 3) barattoli e vaschette in plastica;
- 4) fascette in plastica per legature pacchi;
- 5) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).

2 Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

3 Il conferimento dei materiali in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori rigidi e comunque imbustati in sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere preferibilmente semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. A tale scopo gli utenti possono utilizzare sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.

4 La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

5 I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

6 Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

7 Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi. È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici precisati dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa .

8 Le utenze non domestiche produttrici di plastica, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

9 Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

10 È vietato introdurre la plastica nei contenitori per il "secco residuo".

Articolo 21 - Raccolta differenziata della frazione vetro e imballaggi metallici.

1 I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro e imballaggi metallici, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.
- rifiuti di vetro;
- contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti

2 Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

3 La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno

4 I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

5 Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

6 Le utenze non domestiche produttrici di tali tipologie di rifiuto, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

7 Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro e metallo dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

8 È vietato introdurre il vetro nei contenitori per il "secco residuo".

Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione verde.

1 La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private è intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna all'Isola Ecologica;
- ritiro su chiamata previo appuntamento. La frequenza minima del ritiro è mensile per utente, fermo restando il fatto che il servizio è attivo tutte le settimane.

2 Il Gestore del servizio provvederà al ritiro del materiale direttamente all'interno dell'utenza che dovrà provvedere a confezionarlo in fascine.

3 La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

4 In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

5 La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibile)

Articolo 23 - Raccolta differenziata delle pile e delle batterie.

1 I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- 1) pile a bottone;
- 2) pile stilo;
- 3) batterie per attrezzature elettroniche.

2 Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

3 Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

4 È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate al seguente art. 52.

5 Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Articolo 24 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.

1 I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- 1) farmaci;
- 2) fiale per iniezioni inutilizzate;
- 3) disinfettanti.

2 Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...);

3 I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale qualificato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire;

4 Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

5 Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Articolo 25 - Raccolta differenziata delle siringhe.

1 Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e di perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

2 La raccolta di siringhe usate viene fatta in ordine prioritario nei perimetri scolastici e parchi urbani;

3 Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

4 I contenitori di cui sopra, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi".

Articolo 26 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

1 I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), sono così individuati:

- 1) contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- 2) bombolette a propellente gassoso;
- 3) contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

2 Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'ecocentro.

Articolo 27 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati.

1 Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o utilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali vestiti, borse, legname, metalli, od altri rifiuti particolari.

2 Il Gestore del Servizio effettua la raccolta domiciliare di indumenti usati con cadenza annuale previa campagna di informazione specifica e consegna alle utenze del sacco che dovrà contenere gli indumenti recante la data di ritiro dello stesso. L'utenza in tale data dovrà provvedere ad esporre presso l'uscio di casa il sacco contenente gli abiti al fine di permettere la raccolta.

3 Presso l'Isola Ecologica è attivo il servizio di raccolta di oli usati sia di natura vegetale che animale, di panni e pannolini usati, di prodotti del "fai da te" con conferimento diretto da parte dell'utenza.

4 Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

5 I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

Articolo 28 - Rifiuti ingombranti.

1 I rifiuti ingombranti, così come definiti all'art.5 del presente regolamento di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente all'Isola Ecologica separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal gestore di servizio a domicilio specifico, previa prenotazione all'apposito numero verde e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio con frequenza minima mensile, fermo restando il fatto che il servizio dovrà essere attivo tutte le settimane;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.

2 I beni durevoli, (RAEE) così come individuati dagli allegati 1A e 1B del D.Lgs. n° 151 del 25/07/2005 sono così suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) grandi elettrodomestici;
- 2) piccoli elettrodomestici;
- 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- 4) apparecchiature di consumo;
- 5) apparecchiature di illuminazione;
- 6) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- 7) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- 8) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);

9) strumenti di monitoraggio e di controllo;

10) distributori automatici.

3 Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; solo in situazioni eccezionali, previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

4 Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclo e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. In particolare operando una netta distinzione tra il circuito dei ferrosi e dei legnosi.

5 È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.

6 Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

7 I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione, possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 52, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. 151/05.

8 I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

9 La frequenza e le modalità del ritiro dei rifiuti ingombranti deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare il deposito abusivo degli stessi.

Articolo 29 - Trasporto.

1 Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale. L'idoneità deve essere riconosciuta dall' amministrazione Comunale sentito il parere del competente organo sanitario locale.

2 I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione da cui risulti in maniera particolare:

- nome ed indirizzo del detentore dei rifiuti

- origine, tipologia e quantità di rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'instradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

3 Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici precedentemente descritti. Gli automezzi sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4 I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio Comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione (limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento nel rispetto della prevenzione del personale addetto).

5 Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

6 Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo. Durante le operazioni di trasbordo non si deve verificare la caduta di colaticci o perdite nelle strade.

7 Ciascun automezzo deve essere dotato di apposito foglio su cui annotare consumi dei carburanti, lubrificanti nonché interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso del mese. Per ogni automezzo viene redatto un apposito libretto su cui vengono annotate le caratteristiche del veicolo, nonché i dati relativi agli accumulatori, ai pneumatici ed alle riparazioni di una certa importanza eseguiti sull' automezzo stesso.

Articolo 30 – Particolari categorie di rifiuti:

30.1 - Rifiuti inerti.

1 È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2 Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento diretto da parte dell'utenza nell'apposito container situato presso L'Isola Ecologica, secondo quanto indicato all'art. 52

3 E' facoltà dell'operatore addetto richiedere l'autorizzazione edilizia e l'inizio dei lavori da cui derivano gli inerti da smaltire.

4 I soggetti che intendono effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

- a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
- b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
- c) una proposta di ubicazione del cassone;
- d) le modalità di svuotamento (tempistica);
- e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

5 I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

6 Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

30.2 - Veicoli.

1 Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2 Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3 I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

30.3 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

1 I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2 La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3 Per i rifiuti derivanti da attività cimiteriali s'intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale; murature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

4 Questi materiali lapidei possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

5 Per rifiuti da esumazioni ed estumulazioni s'intendono i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

6 I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

7 Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di questi rifiuti è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

8 Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del Servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.

Articolo 31 - Attività non continuative.

1 Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee, devono comunicare all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.

2 Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

Articolo 32 - Pesata dei rifiuti urbani.

1 Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

2 Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi ed ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nella città.

TITOLO IV: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 33 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento.

1 I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a :

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2 I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

3 La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il soggetto gestore.

4 In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio, di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003

5 Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

Articolo 34 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.

1 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è rigorosamente vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi

d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2 L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/06

3 La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge, resta a carico del Gestore del Servizio.

4 Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza, a diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

5 Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6 Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Articolo 35 - Contenitori portarifiuti.

1 Al fine di garantire il mantenimento della pulizia e decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori/cestini porta-rifiuti di capacità adeguata e valore estetico consono all'immagine del contesto urbano dove sono collocati, deve inoltre assicurare il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2 I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione. E' inoltre vietato danneggiare e ribaltare tali contenitori.

3 I contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti,.

4 È fatto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti e comunque di qualsiasi altro rifiuto incompatibile o per quale è stato avviato un circuito separato di raccolta;

5 I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti hanno l'obbligo di collocare sulla soglia dell'esercizio cestini di idonea capacità e travasarne il contenuto con opportuna frequenza.

6 Qualora siano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori/cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio.

Articolo 36 - Spurgo e pulizia caditoie stradali.

1 Il Gestore del Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, poste su aree pubbliche, ed anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2 Il Gestore del Servizio deve provvedere allo spurgo e alla pulizia delle caditoie stradali con cadenza preferibilmente minima annuale, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità, da concordare con l'Amministrazione. Questo servizio deve essere tale da rendere facile l'afflusso delle acque nelle fogne anche in caso di pioggia consistente, ragion per cui si deve provvedere ad eliminare ogni possibile ostruzione.

Articolo 37 - Mercati.

1 Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati ambulanti si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2 I concessionari e gli occupanti giornalieri di posti vendita devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio e concordate con il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.

3 Nei mercati ove è attivato il servizio di raccolta differenziata, al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4 Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5 Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del Servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

6 Il Gestore del Servizio provvederà allo spazzamento manuale e meccanizzato ed all'allontanamento dei rifiuti prodotti dalle aree alla chiusura dei mercati stessi.

Per il mercato civico situato nella via San Nicolò è previsto il ritiro dei rifiuti prodotti che saranno depositati dagli operatori negli appositi contenitori carrellati messi a disposizione dal Gestore del Servizio. Non è prevista la pulizia dei locali interni che rimane a carico degli operatori del mercato stesso.

Articolo 38 - Aree occupate da esercizi pubblici

1 I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate,

installando adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

2 I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3 È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4 I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Articolo 39 - Carico e scarico di merci e materiali

1 Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2 In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo di contravvenzione ai sensi di legge e di Regolamento.

Articolo 40 - Manifestazioni temporanee ed eventi.

1 Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate conferendo i rifiuti negli appositi contenitori, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, ed eventualmente stipulando una convenzione con il Gestore del Servizio che deve essere presentata al Comune, almeno dieci giorni prima della data dell'evento.

2 La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

3 È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del Servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

4 Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Articolo 41 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1 In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori per tutta la durata delle manifestazioni di tenere pulite le aree e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del Servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3 In particolare, in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4 Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di tali spettacolo e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri sarà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del Soggetto Gestore, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento.

Articolo 42 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali.

1 A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari o comunque, a chiunque conduca animali domestici in spazi pubblici e in aree private ad uso pubblico di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, e raccoglierle dentro apposite buste in modo tale da garantire l'igiene e la tutela del decoro.

2 I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare l'asportazione e la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3 Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del Servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con l'addebito nei confronti del responsabile dell'inosservanza, dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4 Il Gestore del Servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, se non diversamente indicato nel capitolato speciale d'appalto.

5 Il Gestore del Servizio può, laddove previsto nel nel capitolato speciale d'appalto, provvedere alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene, delle spoglie di animali domestici e selvatici presso le utenze private.

6 I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

7 Per quanto attiene i letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 43 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.

1 È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2 L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3 È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4 I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui al comma 3 vanno raccolti e conferiti, a seconda della tipologia, negli appositi contenitori.

5 I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

6 È fatto obbligo ai proprietari di edifici prospicienti la pubblica via, provvedere all'eliminazione delle erbacce spontanee presenti lungo la linea di confine tra proprietà privata e pubblica via, quando queste raggiungono altezza di circa 10 cm.

7 Il rifiuto derivante dalla pulizia, dovrà essere conferito nella frazione Umido, sempre che questo risulti formato dalle sole erbacce. In caso contrario il rifiuto andrà obbligatoriamente nella frazione secco.

8 Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 44 - Pulizia dei terreni non edificati

1 I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2 A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

3 Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

4 Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese dei proprietari.

Articolo 45 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti.

1 È fatto carico ai privati che effettuano operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti su area pubblica o di uso pubblico che comporta la formazione di rifiuti di qualsiasi natura, provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e dalla pulizia dell'area pubblica.

2 In caso di inosservanza, gli Organi preposti al controllo così come individuati dal D.Lgs 152/2006 accerteranno l'identità dei responsabili e la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del Servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 46 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi.

1 Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30gg, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

2 E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta dei vari materiali.

Articolo 47 - Aree per nomadi.

1 Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 48 - Volantinaggio.

1 I volantini devono essere posizionati esclusivamente nelle cassette postali e nelle buche per lettera degli edifici. Ogni altra modalità di consegna è assolutamente vietata.

2 Nello specifico i volantini dovranno essere interamente introdotto nelle apposite cassette, onde evitare che l'azione del vento possa provocarne la diffusione lungo la sede stradale.

3 È vietato collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

- 4 È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
- 5 È fatto divieto a chi distribuisce e a chi riceve volantini di imbrattare il suolo pubblico lasciandoli cadere a terra.
- 6 Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
- 7 Nel caso non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà, in solido, per gli aspetti sanzionatori, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
- 8 È fatto obbligo ai proprietari dei locali a qualsiasi uso destinati di provvedere puntualmente allo svuotamento, dai volantini pubblicitari, delle cassette posizionate nei pressi delle pubbliche vie.

Articolo 49 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti.

- 1 In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
- 2 Il Sindaco, laddove si riscontri grave pericolo per la salute pubblica emetterà specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
- 3 Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
- 4 Laddove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, comunicheranno all'Amministrazione Comunale che a sua volta è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
- 5 Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore del Servizio di raccolta.
- 6 Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 50 - Gestione dei rifiuti pericolosi

1 Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2 Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività, indicando con quali mezzi e quali modalità intende smaltire i rifiuti.

50.1 - Obblighi dei produttori

1 I produttori di rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e provvederà un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2 Il Gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/06.

3 E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi provvedere a sue spese allo smaltimento.

4 Ove il Gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

Articolo 51 - Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi, bonifiche dei siti inquinati.

1 Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale rifiuti pericolosi, quali materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi dei quali non è prevista la raccolta, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare, previa richiesta di vari preventivi, idonee ditte per lo smaltimento.

2 La ditta così individuata dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI “ISOLA ECOLOGICA”

Articolo 52 - Ecocentro (Isola Ecologica).

1 È istituito nel territorio Comunale un Ecocentro o Isola ecologica nell'area adiacente alla Via Verga opportunamente attrezzato ed autorizzato per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto, il cui scopo è quello di implementare ed ampliare il servizio di raccolta.

2 Nel Centro potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo del Comune di Guspini; le utenze indicate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali.

3 I rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata, devono essere obbligatoriamente conferiti nell'Isola Ecologica.

4 Se non diversamente indicato nel Contratto di Servizio, sono conferibili nel centro, a titolo esemplificativo:

Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	250 litri/con/settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	1 mc/conf/settimana
Vetro e imballaggi in vetro	200102-150107	20 pz/conferimento (vetro bottiglie) 3 pz/conf (vetro ingombrante)
Carta- cartone ed imballaggi cellulosici	200101-150101	1 mc/con/settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139-150102	1 mc/con/settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	20 pz/conf/settimana
Legno ed imballaggi in legna	200138-150103	3 pz/conf/settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111-150109	5 pz/conf/settimana
Abbigliamento	200110	20 pz/conf/giorno
Ingombranti metallici	200140	3 pz/conf/settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	200123	1 pz/conf/mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135	1 pz/conf/settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200136	3 pz/conf/settimana
Pile e batterie	200133-200134	1 pz/conf/giorno (accumulatori)
Medicinali scaduti	200132	1 Kg/conf/settimana
Contenitori etichettati T o F	150110	1 Kg/conf/settimana
Lampade al neon	200121	5 pz/settimana
Oli vegetali ed animali	200125	2 Kg/settimana
Rifiuti inerti	170107	0.2 mc/settimana
Secco residuo	200301	1 busta 70*110 o 2 buste 55*60

5 Il Gestore è tenuto ad organizzare nel modo più efficiente ed efficace il servizio al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti e di evitarne l'abbandono sul territorio stabilendo e rispettando i giorni e gli orari di apertura del Centro di raccolta.

6 Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell'utenza nell'isola ecologica di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e raccolte nell'isola medesima, sono a completo ed esclusivo carico dell'utenza.

7 E' vietato abbandonare i rifiuti nell' area esterna all'Isola Ecologica, così come su tutto il territorio Comunale.

8 Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell'ecocentro.

9 Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 6 i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella

Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza litri (*)/conf.
Imballaggi primari in vetro	200102-151007	250
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartono	150101-200101	250
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102-200139	250
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	150102-150102	360
Imballaggi in metallo di piccole dimensioni	150104	250
Imballaggi secondari in legno	150103	360
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	250
Manufatti e loro parti in metallo	200140	N° 3 pz/conf
Manufatti e loro parti in legno	200138	N° 3 pz/conf
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	200108	250
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	200201	1000
Scarti da lavorazione alimentari	020304-020601	250
Scarti della lavorazione del legno	030105	120
Scarti di prodotti tessili e di abbigliamento	200110-200111	N° 10 pz/conf
RAEE analoghi alla provenienza domestica	200136	N° 3 pz/conf
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	200307	N° 3 pz/conf
Medicinali scaduti	200132	5
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezzature elettroniche	200134	5
Secco residuo	200301	1 busta 70*110 o 2 buste 55*60

10 Il quantitativo pro-capite/settimanale dei rifiuti conferibili che derivano da calamità naturali, pulizie straordinarie di locali, ecc..., può essere concentrato in un unico smaltimento. Tale possibilità è prevista una sola volta nell'arco di un anno, salvo ordinanza contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco.

11 I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.. L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Norme generali per l'utenza e divieti.

- 1 È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel e sul suolo sia esso di proprietà pubblica che privata.
- 2 È vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano, all'esterno degli appositi contenitori, sia esso allo stato solido che allo stato liquido.
- 3 È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 4 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, è assoggettato alle disposizioni dell'Organo Competente predisposto al controllo, che può disporre la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
- 5 Il Sindaco, o chi per sua delega, dispone, tramite ordinanza, le operazioni necessarie per eliminare le condizioni di pericolo o la violazione dei divieti, disponendo le modalità necessarie al ripristino ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 6 È vietato posizionare le varie tipologie di rifiuto in orari e in giorni differenti rispetto a quelli stabiliti dal Gestore del Servizio e concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 7 La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare, con la propria condotta, l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 54 - Informazione.

- 1 Ai fini della divulgazione puntuale delle norme contenute nel presente Regolamento, l'amministrazione comunale indirà incontri periodici con i cittadini con cadenza almeno semestrale, anche allo scopo di portare a conoscenza i dati di cui all'art. 2 comma 7 dello stesso regolamento.
- 2 Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui sono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico verde, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza stabilita nel contratto d'appalto del Servizio di igiene pubblica;

- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

3 Il Gestore del Servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, in accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

4 Il Gestore del Servizio è tenuto a vigilare a ad istituire adeguate forme di monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e renderne pubblici i risultati.

5 Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Guspini si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

6 L'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclo ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.

7 Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 55 - Controllo del corretto conferimento dei rifiuti.

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Gestore del Servizio si impegna ad effettuare un controllo sul corretto conferimento dei rifiuti. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'Amministratore di condominio o alla Proprietà le violazioni rilevate. Dopo il primo avviso, perdurando le violazioni, il Gestore provvederà ad informare l'Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 56 - Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune e personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti agli organi competenti in materia (polizia stratale, forestale, ecc...).

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 57 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili.

1 Il Comune di Guspini con la collaborazione del Gestore del Servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2 Il Gestore dei Servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dalla Città Guspini adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Articolo 58 - Amministrazione degli stabili.

1 Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

Articolo 59 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti, atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme degli atti di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

3 Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 60 - Sistema sanzionatorio.

1 In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 59, saranno applicate le sanzioni indicate di seguito. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali

2 E' punito con la sanzione amministrativa da trecento euro a tremila euro chiunque:

- abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee
- immetta nel normale circuito della raccolta urbana imballaggi terziari di qualsiasi natura
- proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, si disfi dello stesso senza procedere alla demolizione presso un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione ovvero presso tramite concessionario qualora intenda procedere all'acquisto di un veicolo nuovo.

3 L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate, in esecuzione del presente regolamento, va inoltrato all'organo che la ha contestata.

4 Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

- Articolo 15 commi 2, 10, 12 e 13 (dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per la quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 50.00;
- articolo 15 commi 4 e 5 (divieto di realizzare canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 100.00;
- articolo 15 comma 6 (divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 150.00;
- articolo 15 comma 7 (divieto di incendio dei rifiuti): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 150.00;
- articolo 15 comma 8 (conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 50.00;
- articolo 15 commi 9 (conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi condominiali e non osservanza delle prescrizioni del gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 50.00;
- articolo 15 comma 15 (divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per i rifiuti urbani): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 100.00;
- articolo 15 comma 16 e 17 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta): sanzione amministrativa da € 25 a € 500.00 oppure € 100.00;
- articolo 15 comma 18 e articolo 30 comma 1 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00.
- Articolo 16 comma 5 (mancata delimitazione dell'area ove sono collocati i contenitori e non osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada) sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00;
- Articoli 16, 18, 19 e 20 (mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00;
- Articolo 17 commi 1, 2, 5, e 13 (conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- articoli 17, 18, 19 e 20 (mancato collocamento, svuotamento, pulizia dei contenitori o ritiro degli stessi): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00;
- Articolo 18 comma 1, 2, 3, e 8 (conferimento del secco residuo in sacchi e/o contenitori non conformi a quanto previsto nel regolamento): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- Articolo 19 commi 6 e 7 (mancato utilizzo dei sacchetti idonei)
- articolo 19 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00;
- Articolo 20 commi 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 (conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00

- Articolo 21 commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8 (conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00;
- Articolo 22 commi 1, 3 (conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00;
- Articolo 23 commi 1 e 4 (conferimento delle pile esauste non conforma a quanto previsto nel regolamento): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 24 commi 1 e 2 (conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00;
- Articolo 26 comma 2 (conferimento improprio di rifiuti etichettati T o F o XI) sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 27 comma 1 (conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- articolo 27 comma 8 (divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 28 commi 1, 2 e 5 (conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 100,00
- Articolo 30 comma 1, - Rifiuti inerti- (obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00;
- articolo 30 comma 2 - Rifiuti inerti- (conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00
- articolo 30 comma 2- Veicoli a motore- (abbandono di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00
- Articolo 34 comma 1 (divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00. Se l'abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 35 comma 3 (divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 35 comma 5 (obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 37 comma 4 (obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.

- articolo 37 comma 2 (conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 40 comma 1 (mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'ufficio competente): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 40 commi 3 e 4 (obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00
- Articolo 41 comma 1 (obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 42 commi 1 e 2 (obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 500,00.
- articolo 42 comma 3 (obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 43 comma 1 (obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- articolo 43 comma 2 (obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 43 comma 3 (mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- articolo 43 comma 7 (conferimento della frazione derivante dalla pulizia delle erbacce nei contenitori non idonei): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- articolo 43 comma 8 (obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- Articolo 44 comma 1 (obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 44 comma 5 (obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 44 comma 6 (obbligo ai proprietari di edifici prospicienti la pubblica via, provvedere all'eliminazione delle erbacce spontanee presenti lungo la linea di confine tra proprietà privata e pubblica via, quando queste raggiungono altezza di circa 10 cm.): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.

- Articolo 45 comma 1 (obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area): sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 oppure € 50,00.
- Articolo 46 comma 1 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 46 comma 2 (mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 48 commi 1, 2, 3 e 5 (divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00.
- articolo 48 comma 6 (obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti,): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 48 comma 8 (obbligo ai proprietari dei locali a qualsiasi uso destinati di provvedere puntualmente allo svuotamento, dai volantini pubblicitari, delle cassette posizionate nei pressi delle pubbliche vie): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 49 comma 1 (obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- Articolo 52 comma 1 (conferimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, da parte delle utenze commerciali, artigianali e di servizio, nel circuito di raccolta comunale) sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 52 comma 2 (conferimento nel centro da parte di utenze non iscritte a ruolo): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 52 comma 3 (mancato conferimento all'Isola Ecologica dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste nel territorio): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 52 (conferimento nell'Isola ecologica da parte di utenze speciali dei rifiuti di imballaggio come opzione di smaltimento finale): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.
- articolo 52 comma 10 (conferimento nell'Isola ecologica da parte di utenze speciali dei rifiuti di imballaggio come opzione di smaltimento finale): sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oppure € 100,00.

SANZIONI PER IL GESTORE:

- Articolo 9 comma 7 (mancata comunicazione da parte del Gestore del Servizio, all'amministrazione, circa le informazioni sull'attività di smaltimento): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- Articolo 15 comma 11 (mancata sistemazione dei contenitori presso scuole, uffici, enti pubblici, mercati) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per ogni utenza non servita.
- Articolo 17 (mancato ritiro delle frazione organica): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza non servita, sanzione amministrativa da €100,00 a € 600,00 oppure € 200,00per via o piazza.
- Articolo 18 (mancato ritiro del secco residuo): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza non servita, sanzione amministrativa da €100,00 a € 600,00 oppure € 200,00 per via o piazza.
- Articolo 19 (mancato ritiro delle frazione carta): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00per via o piazza.
- Articolo 20 (mancato ritiro delle frazione plastica): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00 per via o piazza.
- Articolo 21 (mancato ritiro delle frazione vetro): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 oppure € 200,00per via o piazza.
- Articolo 22 (mancato ritiro delle frazione verde, su chiamata): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per utenza non servita.
- Articolo 23 (mancato svuotamento dei contenitori per le pile): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 24 (mancato svuotamento dei contenitori per i medicinali scaduti): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 25 (mancato svuotamento dei contenitori per le siringhe): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 28 comma 1 punto 2 (mancata ritiro rifiuti ingombranti): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 29 comma 4 (utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada;
- Articolo 29 comma 6 (negligenza degli operatori nella raccolta dei rifiuti con conseguente perdita e imbrattamento delle vie comunali (perdita dei rifiuti, delle buste): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- Articolo 33 (mancato o incompleto spazzamento delle vie e/o piazze comunali): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00.
- Articoli 34 (mancata rimozione rifiuti abbandonati presso le strade o vie del comune, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00

- Articolo 35 comma 1 (mancato svuotamento e pulizie dei contenitori porta rifiuti) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 36 commi 1 e 2 (mancata pulizia delle caditoie o incompleto svolgimento del servizio): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per singola caditoia
- Articolo 37 comma 6 (mancato spazzamento manuale e/o meccanizzato e allontanamento dei rifiuti prodotti alla chiusura dei mercati) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00 per via
- Articolo 42 comma 4 (mancata rimozione escrementi animali e spoglie di animali domestici depositati in aree pubbliche o di uso pubblico): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 52 (chiusura dell'Isola Ecologica senza preavviso all'amministrazione): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 53 comma 1 (mancata pubblicità sugli orari e le modalità di conferimento, mancata istituzione del numero verde o impossibilità per le utenze dell'utilizzo dello stesso, mancata divulgazione dei risultati conseguiti sul servizio di raccolta) : sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00
- Articolo 54 comma 1 (mancata segnalazione, per iscritto, da parte degli operatori ecologici dei motivi del non ritiro del rifiuto): sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oppure € 50,00